

La presente deliberazione viene affissa il 10 MAR. 2008 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 167 del 7 MAR. 2008

Oggetto: Tribunale di Bn – Sezione lavoro – De Piano Nicola e altri c/ Provincia di Benevento – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaotto il giorno sette del mese di marzo presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	<u>ASSENTE</u>
2) Dott. Pasquale Grimaldi	- Vice Presidente	_____
3) Rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) Ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pietro Giallonardo	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

IL PRESIDENTE Grimaldi

LA GIUNTA

Premesso che con ricorsi notificati il 21/12/07 i sigg. De Piano Nicola e altri agivano in giudizio per l'accertamento del diritto alla rideterminazione della retribuzione, la declaratoria di illegittimità della richiesta di restituzione somme con condanna alle spese di giudizio;

Con determina n. 137/08 si procedeva alla costituzione nel giudizio in premessa a mezzo della difesa dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni

dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare nei giudizi al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promossi con ricorsi da De Piano Nicola e altri Tribunale di Bn Sezione Lavoro notificati il 21/12/07 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 137/08;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 137/08 ed autorizzare la costituzione nei giudizi promossi dinanzi il Tribunale di BN Sezione Lavoro- con ricorsi notificati il 21/12/07 da Sigg. De Piano Nicola e altri ;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine MARDONE)

N. 220 **Registro Pubblicazione**

~~IL VICE PRESIDENTE~~
(Dott. Pasquale GRIMALDI)

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 10 MAR. 2008

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 10 MAR. 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 27 MAR. 2008
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 27 MAR. 2008

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 27 MAR. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per			
SETTORE <u>AVOCATURA (e man)</u>	il _____	prot. n. _____	
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____	
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____	
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____	
Nucleo di Valutazione <u>1738</u>	il _____	prot. n. _____	
<u>11-5-08</u>			

2
Cef. Capigruppo

Avvocati Associati

Michele Truppi - Giovanni Papa - Maria Teresa Vallefuooco - Vincenzo Vallefuooco
Piazza Risorgimento, 13 - Benevento - Tel. e fax 0824/53852 - Via dei Fiori, 13 - Airola (BN) - Tel. e fax 0823/711246
Via Cervantes, 55/5 - Napoli - Tel. 081/2400138

TRIBUNALE DI BENEVENTO

PROVINCIA DI BENEVENTO
21 DIC 2007



Al Sig. Giudice del Lavoro.

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

PER

legale
Ricorso Unico
Molichio

Capobianco Marcello, nato il 14.03.62, residente in San Nicola Manfredi alla Via Potole, elettivamente domiciliato in Benevento, alla Piazza Risorgimento n.13, presso lo studio degli avv.ti Michele Truppi e Maria Teresa Vallefuooco, dai quali è rappresentato e difeso giusta mandato a margine del presente atto

Avv. Maria Teresa Vallefuooco

Avv. Michele Truppi
Vi conferisco il mandato rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e negli eventuali gradi successivi, compreso il processo esecutivo e eventuali opposizioni all'uopo concedendovi ogni facoltà di legge compresa quella di transigere o conciliare, nominare sostituti, procuratori e avvocati.

CONTRO

PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente rappresentante legale p.t., domiciliato per la carica in Benevento alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori.

Ritengo, sin da ora, provato e confermato il vostro operato.

Eleggo domicilio presso il vostro studio in Benevento alla Piazza Risorgimento n. 13.

PREMESSO IN FATTO

1)- Il ricorrente è dipendente della Provincia di Benevento, già transitato nei ruoli dell'ente mediante le procedure di mobilità previste dal D.P.C.M. N.325/88 e della L. 554/1988 dall' 1.1.94, in seguito alla soppressione dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici (A.S.S.T.) ex L. n.58 29.1.92;

Marcello Truppi
Tale è.

2)- la retribuzione percepita, precedentemente l'immissione nei ruoli dell'ente resistente, era comprensiva, quali emolumenti fissi e ricorrenti: a) di compenso annuale di incentivazione o 14[^] mensilità; b) di premio industriale mensile, quindi, complessivamente superiore a quella percepita presso la Provincia;

Avv. Michele Truppi

3)- il ricorrente ha inoltrato richieste di rideterminazione economica, con note del 17.1. e 8.11.2006, riscontrate negativamente dal Dirigente del Settore Risorse Umane della Provincia di Benevento con note n.ri 12951 del

Avv. Maria Teresa Vallefuooco

Maria Teresa Vallefuooco

pag. 1

Settore Avvocatura

Prot. n. 38
Del 3.1.08

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0030814 Data 28/12/2007
Oggetto RICORSO EX ART. 414 C.P.C.
CAPOBIANCO MARCELLO
Dest. Avvocatura Settore: [...]

14.12.2006 e 6686 del 3.7.2006 "in quanto l'inquadramento delle SS.LL. è avvenuto in applicazione del Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 7 agosto 1993 e il corrispondente inquadramento economico è stato effettuato così come disciplinato dall'art. 7 del medesimo decreto";

- 4)- dalla busta paga del ricorrente si evince un accredito mensile di euro 6.139 (ass. pers. non rec.);
- 5)- il ricorrente in data 22.1.2007 ha inoltrato richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione presso la D.P.L. di Benevento, con esito negativo.

DIRITTO

La L. N.58 del 29.1.92 recante "Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni" ha previsto l'affidamento in concessione esclusiva i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, gestito dall'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici ad una società costituita dall' I.R.I.

All'art. 4 della suindicata legge, "disposizione relativa al personale", comma 3 si precisa che il personale di cui al comma 2 del presente articolo può optare per la permanenza nel pubblico impiego; "ad esso si applicano le procedure per la mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n.325, ed alla L. 554/88".

Orbene, l'art. 5 del richiamato D.P.C.M. N.325 ha previsto al n.2 che "Il dipendente trasferito è collocato nel ruolo dell'amministrazione (...) e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante l'attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento (...)".

La citata L. 58/92, relativamente all'assegnazione delle sedi al personale

che aveva optato per la permanenza nel pubblico impiego, ha previsto, resi, che con proprio decreto il Ministro della Funzione Pubblica avrebbe individuato i posti vacanti presso le pubbliche amministrazioni.

Infatti, con proprio decreto, pubblicato sulla G.U. del 20.8.93, il Ministro della Funzione Pubblica, richiamato il D.P.C.M. n.325/88, nonché la L. /92, ha disciplinato le modalità per la presentazione delle domande ed i posti vacanti destinati al personale della soppressa A.S.S.T., ribadendo l'art. 7 (tralaltro invocato dall'amministrazione resistente nel provvedimento di diniego dell'istanza)" che: *"Il corrispondente inquadramento economico avviene con l'attribuzione del nuovo livello retributivo oltre che alla retribuzione individuale di anzianità (...); va attribuito, a titolo di retribuzione individuale, la eventuale differenza fra trattamento iniziale in dimissioni e trattamento iniziale del nuovo livello"*.

Al caso di specie, pertanto, va applicata la summenzionata normativa vigente al momento del trasferimento del personale ex A.S.S.T.

Inoltre, è opportuno, altresì, rilevare che in virtù del c.d. divieto di reformatio in peius ex art. 202 del T.U. Imp. Civ. Stato, sia pure nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo cfr. Sent. Plenum Plenaria dell' 11.12.2006), il ricorrente avrebbe, comunque, diritto a conservare il più favorevole trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento. Tale divieto opera *"a favore del pubblico dipendente titolare di un unico e continuativo rapporto di servizio, sia pure con diverse Amministrazioni (...)"* (Cass. Sez. IV n.4077/02).

Peraltro, ai dipendenti ex ASST transitati nei ruoli dell'INAIL, in seguito a contenziosi instaurati per il riconoscimento delle suddette differenze

ipendiali, con circolare INAIL prot. 1551 del 14.10.2005, sono state conosciute le dovute differenze economiche, ritenuta l'opportunità di evitare ulteriori controversie giudiziarie con soccombenza dell'INAIL (v. sent. Tribunale di Ragusa - Giudice del Lavoro n.315/06 all., nonché Tribunale Verona sent. 280/2005, Trib. Livorno sent. 304/2004, Trib. Arezzo sent. 501/2005).

Il ricorrente ha, quindi, diritto alla maggiore somma relativa al premio industriale percepito, al momento del passaggio nei ruoli della Provincia, alla misura mensile di euro 104,18, nonché del compenso annuale di incenerazione (14 mensilità), percepito in misura fissa e ricorrente, pari ad euro 629,99 annui.

Detta somma creditoria annuale va riconosciuta e corrisposta al prestatore dal 18.1.2001, oltre interessi e rivalutazione, stante la richiesta interruzione della prescrizione del 17.1.2006, oltre che per tutto il prosieguo del rapporto con la Provincia di Benevento.

Viene altresì richiesta la rideterminazione dell'indennità di buonuscita, in ragione dell'incidenza (per il calcolo dello stesso istituto differito) dei titoli tributivi di cui trattiamo non considerati dall'amministrazione, aventi i caratteri della continuità e non eccezionalità, dall'01.01.1994 e via via maturati.

P.Q.M.

il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, chiede alla V. Ill.ma che, previa fissazione dell'udienza di discussione, voglia, in coglimento della domanda attrice, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:

1)- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'adeguamento dello stipendio, mediante l'attribuzione di un assegno "ad personam" a titolo di compenso annuale di incentivazione e premio di esercizio per complessivi euro 20.722,00 (a far data dal 18.1.2001 al novembre 2007), eventualmente decurtate le somme già versate a tale titolo, nonché delle somme maturandole alle more del presente giudizio, e/o di quelle maggiori o minori che risulteranno a seguito di espletanda istruttoria, anche previa nomina di C.T.U., e/o che saranno ritenute eque e congrue dal giudicante, e/o da quella data che sarà meglio vista dal giudicante, e per tutto il prosieguo del rapporto con la Provincia di Benevento con cadenza mensile, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalle rispettive scadenze al soddisfo;

2)- dichiarare il diritto del ricorrente alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio anche previa nomina di C.T.U. che si domanda di disporre, a provvedere alla sentenza declaratoria con pronuncia generica, con conseguente diritto creditizio, in ragione dell'incidenza (per il calcolo dello stesso istituto differito) degli elementi retributivi non considerati dall'amministrazione, aventi i caratteri della continuità e non eccezionalità, dall'01.01.1994 all'emananda sentenza e per il successivo prosieguo del rapporto o con diversa e meglio vista decorrenza per un periodo diverso, salvo gravame;

3)- adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare i diritti del ricorrente, anche previa disapplicazione degli atti ritenuti illegittimi;

4)- vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario del 12,50%, con attribuzione ex art.93 c.p.c., ai sottoscritti avvocati che se ne dichiarano anticipatari.

In via istruttoria si chiede di ordinare all'Amministrazione resistente esibizione di tutti i documenti relativi al presente procedimento ed in particolare quelli relativi al trattamento stipendiale del ricorrente, nonché di nominare C.T.U. Per la quantificazione di quanto dovuto.


Si allega:

- 1)- dichiarazione TELECOM emolumenti erogati dall'A.S.S.T.;
- 2)- busta paga;
- 3) - note del 17/1 ed 8/11/2006;
- 4)- note Dirigente Risorse Umane n.ri 12951/2006 e 6686/2006;
- 5)- richiesta tentativo di conciliazione;
- 6)- art. 4 L. 58/92;
- 7)- decreto Ministro della Funzione Pubblica pubblicato il 20.8.93;
- 8)- circolare INAIL n.1551 del 14.10.2005;
- 9)- sentenza Giudice del Lavoro Tribunale di Ragusa.

Avv. Michele Truppi



Avv. Maria Teresa Vallefucio



Dott.ssa Chiara...

14-11-07

il Cancelliere
F. to

Si assegna al Coll. Dott.ssa Claudia Chiarotti

Benevento, 22 NOV. 2007

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

F. to

Il Giudice del Lavoro dott. Claudia Chiarotti

letto il ricorso che precede, fissa per l'audienza del 17.03.08

ricorso e decreto di...



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza degli avv.ti Michele Truppi e Maria Teresa Vallefuoco, nella qualità come in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ove per la carica risiedo ho notificato l'atto che precede a:

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Benevento alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori, ivi consegnandone copia conforme a mani di

a mani dell'impiegata **SFOZZO ROSANNA**
incaricata alla ricezione atti.

21 DIC. 2007

Tribunale di Benevento
UFFICIALE ESECUTIVO 6/3
PASQUALE DE MICHELE

PROVINCIA DI BENEVENTO
21 DIC 2007



Legale
Rosario Vallefucoco
M. Franz

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Al Sig. Giudice del Lavoro.

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

PER

Iarrusso Franco, nato il 18/8.68 e residente in Benevento al Viale Mellusi n.72, elettivamente domiciliato in Benevento, alla Piazza Risorgimento n.13, presso lo studio degli avv.ti Michele Truppi e Maria Teresa Vallefucoco, dai quali è rappresentato e difeso giusta mandato a margine del presente atto

CONTRO

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del Presidente rappresentante legale p.t., domiciliato per la carica in Benevento alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori.

PREMESSO IN FATTO

1)- Il ricorrente è dipendente della Provincia di Benevento, già transitato nei ruoli dell'ente mediante le procedure di mobilità previste dal D.P.C.M. N.325/88 e della L. 554/1988 dall'1.1.94, in seguito alla soppressione dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici (A.S.S.T.) ex L. n.58 29.1.92;

2)- la retribuzione percepita, precedentemente l'immissione nei ruoli dell'ente resistente, era comprensiva, quali emolumenti fissi e ricorrenti: a) di compenso annuale di incentivazione o 14[^] mensilità; b) di premio industriale mensile, quindi, complessivamente superiore a quella percepita presso la Provincia;

3)- il ricorrente ha inoltrato richieste di rideterminazione economica, con note del 17.1. e 8.11.2006, riscontrate negativamente dal Dirigente del

Avv. Maria Teresa Vallefucoco
Avv. Michele Truppi
Vi conferisco il mandato di rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e negli eventuali gradi successivi, compreso il processo esecutivo ed eventuali opposizioni all'uopo concedendovi ogni facoltà di legge ivi compresa quella di transigere o conciliare, nominare sostituti, procuratori ed avvocati.

Ritengo, sin da ora, per rato e confermato il vostro operato.

Eleggo domicilio presso il vostro studio in Benevento alla Piazza Risorgimento n. 13.

Iarrusso Franco

Tale è.
Avv. Michele Truppi

M. Truppi

Avv. Maria Teresa Vallefucoco

Maria Teresa Vallefucoco

pag. 1

34
3.1.08

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0030815 Data 28/12/2007
Oggetto RICORSO EX ART. 414 CPC
IARRUSSO FRANCO C/PROV.
Dest. Avvocatura Settore; [...]

Settore Risorse Umane con note n.ri 12951 del 14.12.2006 e 6686 del 3.7.2006 *“in quanto l'inquadramento delle SS.LL. è avvenuto in applicazione del Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 7 agosto 1993 e il corrispondente inquadramento economico è stato effettuato così come disciplinato dall'art.7 del medesimo decreto”*;

4)- il ricorrente in data 22.1.2007 ha inoltrato richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione presso la D.P.L. di Benevento, con esito negativo.

DIRITTO

La L. N.58 del 29.1.92 recante *“Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni”* ha previsto l'affidamento in concessione esclusiva i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, gestito dall'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici ad una società costituita dall'I.R.I.

All'art. 4 della suindicata legge, *“disposizione relativa al personale”*, comma 3 si precisa che il personale di cui al comma 2 del presente articolo può optare per la *permanenza* nel pubblico impiego; *“ad esso si applicano le procedure per la mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n.325, ed alla L. 554/88”*.

Orbene, l'art. 5 del richiamato D.P.C.M. N.325 ha previsto al n.2 che *“Il dipendente trasferito è collocato nel ruolo dell'amministrazione (...) e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante l'attribuzione “ad personam” della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento (...)”*.

La citata L. 58/92, relativamente all'assegnazione delle sedi al personale che aveva optato per la permanenza nel pubblico impiego, ha previsto,

ltresi, che con proprio decreto il Ministro della Funzione Pubblica avrebbe individuato i posti vacanti presso le pubbliche amministrazioni.

Infatti, con proprio decreto, pubblicato sulla G.U. del 20.8.93, il Ministro della Funzione Pubblica, richiamato il D.P.C.M. n.325/88, nonché la L. 3/92, ha disciplinato le modalità per la presentazione delle domande ed i posti vacanti destinati al personale della soppressa A.S.S.T., ribadendo l'art. 7 (tralaltro invocato dall'amministrazione resistente nel provvedimento di diniego dell'istanza) che: *“Il corrispondente inquadramento economico avviene con l'attribuzione del nuovo livello retributivo oltre che alla retribuzione individuale di anzianità (...); va attribuito, a titolo di retribuzione individuale, la eventuale differenza fra trattamento iniziale in godimento e trattamento iniziale del nuovo livello”*.

Al caso di specie, pertanto, va applicata la summenzionata normativa vigente al momento del trasferimento del personale ex A.S.S.T.

Inoltre, è opportuno, altresì, rilevare che in virtù del c.d. divieto di reformatio in peius ex art.202 del T.U. Imp. Civ. Stato, sia pure nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo cfr. Sent. Plurimamente Plenaria dell' 11.12.2006), il ricorrente avrebbe, comunque, diritto a conservare il più favorevole trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento. Tale divieto opera *“a favore del pubblico dipendente titolare di un unico e continuativo rapporto di servizio, sia pure con diverse Amministrazioni (...)”* (Cass. Sez. IV n.4077/02).

Peraltro, ai dipendenti ex ASST transitati nei ruoli dell'INAIL, in seguito a contenziosi instaurati per il riconoscimento delle suddette differenze fondamentali, con circolare INAIL prot. 1551 del 14.10.2005, sono state

iconosciute le dovute differenze economiche, ritenuta l'opportunità di evitare ulteriori controversie giudiziarie con soccombenza dell'INAIL (v. sent. Tribunale di Ragusa - Giudice del Lavoro n.315/06 all., nonché Tribunale Verona sent. 280/2005, Trib. Livorno sent. 304/2004, Trib. Arezzo sent. 501/2005).

Il ricorrente ha, quindi, diritto alla maggiore somma relativa al premio industriale percepito nella misura mensile di euro 76,01, nonché del compenso annuale di incentivazione (14 mensilità), percepito in misura fissa e ricorrente, pari ad euro 1.293,80 annui.

Detta somma creditoria annuale va riconosciuta e corrisposta al prestatore dal 18.1.2001, oltre interessi e rivalutazione, stante la richiesta interruptiva della prescrizione del 17.1.2006, oltre che per tutto il prosieguo del rapporto con la Provincia di Benevento.

Viene altresì richiesta la rideterminazione del trattamento di buonuscita, ragione dell'incidenza (per il calcolo dello stesso istituto differito) dei poli retributivi di cui trattiamo non considerati dall'amministrazione, aventi i caratteri della continuità e non eccezionalità, dall'01.01.1994 e via via maturati.

P.Q.M.

il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, chiede alla V. Ill.ma che, previa fissazione dell'udienza di discussione, voglia, in adempimento della domanda attrice, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:

1)- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'adeguamento dello stipendio, mediante l'attribuzione di un assegno "ad personam" a titolo di

ompenso annuale di incentivazione e premio di esercizio per complessivi euro 15.120,00 (a far data dal 18.1.2001 al novembre 2007), nonché delle somme maturande nelle more del presente giudizio, e/o di quelle maggiori o minori che risulteranno dovute, anche a seguito di nomina di C.T.U. e/o che saranno ritenute eque e congrue dal giudice, e/o da quella data diversa meglio vista dal giudice, e per tutto il prosieguo del rapporto con la Provincia di Benevento con cadenza mensile, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalle rispettive scadenze al soddisfo;

2)- dichiarare il diritto del ricorrente alla rideterminazione il trattamento buonuscita nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio anche previa nomina di C.T.U. che si domanda di disporre, a provvedere alla stessa declaratoria con pronuncia generica, con conseguente diritto creditizio, in ragione dell'incidenza (per il calcolo dello stesso istituto differito) dei soli retributivi non considerati dall'amministrazione, aventi i caratteri della continuità e non eccezionalità, dall'01.01.1994 all'emananda sentenza e per il successivo prosieguo del rapporto o con diversa e meglio vista decorrenza periodo diverso, salvo gravame;

3)- adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare i diritti del ricorrente, anche previa disapplicazione degli atti ritenuti illegittimi;

4)- vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario del 12,50%, con attribuzione ex art.93 c.p.c., ai sottoscritti avvocati che se ne dichiarano anticipatari.

In via istruttoria si chiede di ordinare all'Amministrazione resistente la esibizione di tutti i documenti relativi al presente procedimento ed in particolare quelli relativi al trattamento stipendiale del ricorrente, nonché di

nominare C.T.U. Per la quantificazione di quanto dovuto.


Si allega:

- 1)- dichiarazione TELECOM emolumenti erogati dall'A.S.S.T.;
- 2)- busta paga;
- 3)- note del 17/1 ed 8/11/2006;
- 4)- note Dirigente Risorse Umane n.ri 12951/2006 e 6686/2006;
- 5)- richiesta tentativo di conciliazione;
- 6)- art.4 L. 58/92;
- 7)- decreto Ministro della Funzione Pubblica pubblicato il 20.8.93;
- 8)- circolare INAIL n.1551 del 14.10.2005;
- 9)- sentenza Giudice del Lavoro Tribunale di Ragusa.

Avv. Michele Truppi



Avv. Maria Teresa Vallefucio



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 16-11-07

Il Cancelliere
F.T.

Si assegna al Coll. Dott.ssa Claudia Chiariotti

Benevento, 22 NOV. 2007

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

F.T.

Dott.ssa Claudia Chiariotti

Il Giudice del Lavoro dott.
letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza
del 17-3-08 Manda al ricorrente di notificare
ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, 27-11-07

IL GIUDICE DEL LAVORO

F.T.



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza degli avv.ti Michele Truppi e Maria Teresa Vallefuoco, nella qualità come in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ove per la carica risiedo ho notificato l'atto che precede a:

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Benevento alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori, ivi consegnandone copia conforme a mani di

a mani dell'impiegata **SFORZA ROSANNA**
incaricata alla ricezione atti t.g.

21 DIC. 2007

Tribunale di Benevento
UFFICIALE GIUDIZIARIO 3/3
PASQUALE DE NICHELE


RG 4956/07

M. Truppi

*Legale
Risorse Umane
Prov. Benevento*

TRIBUNALE DI BENEVENTO

PROVINCIA DI BENEVENTO
21 DIC 2007



Al Sig. Giudice del Lavoro.

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

PER

Tangredi Michele, nato il 11.1.57, residente in Montesarchio alla Via Torre Varoni 26, elettivamente domiciliato in Benevento, alla Piazza Risorgimento n.13, presso lo studio degli avv.ti Michele Truppi e Maria Teresa Vallefucoco, dai quali è rappresentato e difeso giusta mandato a margine del presente atto

Avv. Maria Teresa Vallefucoco
Avv. Michele Truppi
Vi conferisco il mandato a rappresentarmi e deferirmi nel presente giudizio e negli eventuali gradi successivi, compreso il processo esecutivo e eventuali opposizioni all'uopo concedendovi ogni facoltà di legge ivi compresa quella di transigere o conciliare, nominare sostituti, procuratori ed avvocati.

CONTRO

PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente rappresentante legale p.t., domiciliato per la carica in Benevento alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori.

PREMESSO IN FATTO

1)- Il ricorrente è dipendente della Provincia di Benevento, già transitato nei ruoli dell'ente mediante le procedure di mobilità previste dal D.P.C.M. N.325/88 e della L. 554/1988 dall' 1.1.94, in seguito alla soppressione dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici (A.S.S.T.) ex L. n.58 29.1.92;

2)- la retribuzione percepita, precedentemente l'immissione nei ruoli dell'ente resistente, era comprensiva, quali emolumenti fissi e ricorrenti: a) di compenso annuale di incentivazione o 14^ mensilità; b) di premio industriale mensile, quindi, complessivamente superiore a quella percepita presso la Provincia;

3)- il ricorrente ha inoltrato richieste di rideterminazione economica, con note del 17.1. e 8.11.2006, riscontrate negativamente dal Dirigente del Settore Risorse Umane con note n.ri 12951 del 14.12.2006 e 6686 del

Ritengo, sin da ora, per rato e confermato il vostro operato.
Eleggo domicilio presso il vostro studio in Benevento alla Piazza Risorgimento n. 13.
Michele Tangredi

Tale è.
Avv. Michele Truppi

M. Truppi

Avv. Maria Teresa Vallefucoco
Maria Teresa Vallefucoco

pag. 1
Settore Avvocatura
Prot. n. *52*
Da *[Signature]*

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0030831 Data 28/12/2007
Oggetto RICORSO EX ART. 414 CPC
SIG. TANGREDI MICHELE
Dest. Avvocatura Settore; [...]

3.7.2006 "in quanto l'inquadramento delle SS.LL. è avvenuto in applicazione del Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 7 agosto 1993 e il corrispondente inquadramento economico è stato effettuato così come disciplinato dall' art.7 del medesimo decreto";

4)- dalla busta paga del ricorrente si evince un accredito mensile di euro 9.167 (ass. pers. non rec.);

5)- il ricorrente in data 22.1.2007 ha inoltrato richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione presso la D.P.L. di Benevento, con esito negativo.

DIRITTO

La L. N.58 del 29.1.92 recante "Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni" ha previsto l'affidamento in concessione esclusiva i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, gestito dall'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici ad una società costituita dall' I.R.I.

All'art. 4 della suindicata legge, "disposizione relativa al personale", comma 3 si precisa che il personale di cui al comma 2 del presente articolo può optare per la permanenza nel pubblico impiego; "ad esso si applicano le procedure per la mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n.325, ed alla L. 554/88".

Orbene, l'art. del richiamato D.P.C.M. N.325 ha previsto al n.2 che "Il dipendente trasferito è collocato nel ruolo dell'amministrazione (...) e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante l'attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento (...)".

La citata L. 58/92, relativamente all'assegnazione delle sedi al personale

che aveva optato per la permanenza nel pubblico impiego, ha previsto, altresì, che con proprio decreto il Ministro della Funzione Pubblica avrebbe individuato i posti vacanti presso le pubbliche amministrazioni.

Infatti, con proprio decreto, pubblicato sulla G.U. del 20.8.93, il Ministro della Funzione Pubblica, richiamato il D.P.C.M. n.325/88, nonché la L. 8/92, ha disciplinato le modalità per la presentazione delle domande ed i posti vacanti destinati al personale della soppressa A.S.S.T., ribadendo l'art. 7 (tralaltro invocato dall'amministrazione resistente nel provvedimento di diniego dell'istanza) che: *“Il corrispondente inquadramento economico avviene con l'attribuzione del nuovo livello retributivo oltre che alla retribuzione individuale di anzianità (...); va attribuito, a titolo di retribuzione individuale, la eventuale differenza fra trattamento iniziale in godimento e trattamento iniziale del nuovo livello”*.

Al caso di specie, pertanto, va applicata la summenzionata normativa vigente al momento del trasferimento del personale ex A.S.S.T.

Inoltre, è opportuno, altresì, rilevare che in virtù del c.d. divieto di reformatio in peius ex art. 202 del T.U. Imp. Civ. Stato, sia pure nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo cfr. Sent. n. 11122/2006), il ricorrente avrebbe, comunque, diritto a conservare il più favorevole trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento. Tale divieto opera *“a favore del pubblico dipendente titolare di un unico e continuativo rapporto di servizio, sia pure con diverse Amministrazioni (...)”* (Cass. Sez. IV n.4077/02).

Pertanto, ai dipendenti ex ASST transitati nei ruoli dell'INAIL, in seguito a contenziosi instaurati per il riconoscimento delle suddette differenze

tipendiali, con circolare INAIL prot. 1551 del 14.10.2005, sono state riconosciute le dovute differenze economiche, ritenuta l'opportunità di evitare ulteriori controversie giudiziarie con soccombenza dell'INAIL (v. sent. Tribunale di Ragusa - Giudice del Lavoro n.315/06 all., nonché Tribunale Verona sent. 280/2005, Trib. Livorno sent. 304/2004, Trib. Arezzo sent. 501/2005).

Il ricorrente ha, quindi, diritto alla maggiore somma relativa al premio industriale percepito, al momento del passaggio nei ruoli della Provincia, alla misura mensile di euro 110,17, nonché del compenso annuale di incentivazione (14 mensilità), percepito in misura fissa e ricorrente, pari ad euro 683,63 annui.

Detta somma creditoria annuale va riconosciuta e corrisposta al prestatore dal 18.1.2001, oltre interessi e rivalutazione, stante la richiesta interruptiva della prescrizione del 17.1.2006, oltre che per tutto il prosieguo del rapporto con la Provincia di Benevento.

Viene altresì richiesta la rideterminazione dell'indennità di buonuscita, in ragione dell'incidenza (per il calcolo dello stesso istituto differito) dei titoli tributivi di cui trattiamo non considerati dall'amministrazione, aventi i caratteri della continuità e non eccezionalità, dall'01.01.1994 e via via maturati.

P.Q.M.

il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, chiede alla V. Ill.ma che, previa fissazione dell'udienza di discussione, voglia, in accoglimento della domanda attrice, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:

1)- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'adeguamento dello stipendio, mediante l'attribuzione di un assegno "ad personam" a titolo di compenso annuale di incentivazione e premio di esercizio per complessivi euro 21.530,00 (a far data dal 18.1.2001 a novembre 2007), nonché delle somme maturande nelle more del presente giudizio, eventualmente decurtate delle somme già percepite a tale titolo, e/o di quelle maggiori o minori e risulteranno a seguito di espletanda istruttoria, anche previa nomina di C.T.U., e/o che saranno ritenute eque e congrue dal giudicante, e/o da quella autorità diversa meglio vista dal giudicante, e per tutto il prosieguo del rapporto di lavoro con la Provincia di Benevento con cadenza mensile, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalle rispettive scadenze al soddisfo per le somme maturate;

2)- dichiarare il diritto del ricorrente alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio anche previa nomina di C.T.U. che si domanda di disporre, a provvedere alla sentenza declaratoria con pronuncia generica, con conseguente diritto creditizio in ragione dell'incidenza (per il calcolo dello stesso istituto differito) dei contributi retributivi non considerati dall'amministrazione, aventi i caratteri della continuità e non eccezionalità, dall'01.01.1994 all'emananda sentenza e per tutto il successivo prosieguo del rapporto o con diversa e meglio vista decorrenza di periodo diverso, salvo gravame;

3)- adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare i diritti del ricorrente, anche previa disapplicazione degli atti ritenuti illegittimi;

4)- vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario del 12,50%, con attribuzione ex art.93 c.p.c., ai sottoscritti avvocati che

se ne dichiarano anticipatari.

In via istruttoria si chiede di ordinare all'Amministrazione resistente esibizione di tutti i documenti relativi al presente procedimento ed in particolare quelli relativi al trattamento stipendiale del ricorrente, nonché di minare C.T.U. Per la quantificazione di quanto dovuto.


Si allega:

- 1)- dichiarazione TELECOM emolumenti erogati dall'A.S.S.T.;
- 2)- busta paga;
- 3)- note del 17/1 ed 8/11/2006;
- 4)- note Dirigente Risorse Umane n.ri 12951/2006 e 6686/2006;
- 5)- richiesta tentativo di conciliazione;
- 6)- art.4 L. 58/92;
- 7)- decreto Ministro della Funzione Pubblica pubblicato il 20.8.93;
- 3) circolare INAIL n.1551 del 14.10.2005;
- 8)- sentenza Giudice del Lavoro Tribunale di Ragusa.

Avv. Michele Truppi



Avv. Maria Teresa Vallefucio



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 14-11-07

Il Cancelliere
F.P.

Si assegna al Coll. Dott.ssa Claudia Chiariotti

22 NOV. 2007

Benevento, IL PRESIDENTE DI SEZIONE

F.P.

Il Giudice del Lavoro dott. Dott.ssa Claudia Chiariotti

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza
del 17-3-08, Manda al ricorrente di notificare
ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, il 27-11-07

IL GIUDICE DEL LAVORO

F.P.

E' copia conforme all'originale

19-12-07

Il Cancelliere



Studio As
Michele Tr
Maria Teresa Valle
Piazza Risorgime
Tel €
email *

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza degli avv.ti Michele Truppi e Maria Teresa Vallefuoco, nella qualità come in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ove per la carica risiedo ho notificato l'atto che precede a:

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Benevento alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori, ivi consegnandone copia conforme a mani di

a mani dell'impiegata **SFORZA ROSANNA**
incaricata alla ricezione e di l.g.

21 DIC. 2007

Tribunale di Benevento
UFFICIALE GIUDIZIARIO S/O
PASQUALE DE MICHELE

Avvocati Associati

Michele Truppi - Giovanni Papa - Maria Teresa Vallefucoco - Vincenzo Vallefucoco
P.zza Risorgimento, 13 - Benevento - Tel. e fax 0824/53852 - Via dei Fiori, 13 - Airola (BN) - Tel. e fax 0823/711246
Via Cervantes, 55/5 - Napoli - Tel. 081/2400138


RG 4957/07

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Al Sig. Giudice del Lavoro.

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

PER



*Legale
Rizom
Giuristi ai Cattedrati*

Vessichelli Arturo, nato l'11.2.58, residente in Benevento alla Via Cangiani n.8, elettivamente domiciliato in Benevento, alla Piazza Risorgimento n.13, presso lo studio degli avv.ti Michele Truppi e Maria Teresa Vallefucoco, dai quali è rappresentato e difeso giusta mandato a margine del presente atto

Avv. Maria Teresa Vallefucoco
Avv. Michele Truppi
Vi conferisco il mandato rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e negli eventuali gradi successivi, compreso il processo esecutivo e eventuali opposizioni all'uopo concedendovi ogni facoltà di legge ivi compresa quella di transigere o conciliare, nominare sostituti, procuratori ed avvocati.
Ritengo, sin da ora, per ratificato e confermato il vostro operato.
Eleggo domicilio presso il vostro studio in Benevento alla Piazza Risorgimento n. 13.

CONTRO

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del Presidente rappresentante legale p.t., domiciliato per la carica in Benevento alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori.

PREMESSO IN FATTO

1)- Il ricorrente è dipendente della Provincia di Benevento, già transitato nei ruoli dell'ente mediante le procedure di mobilità previste dal D.P.C.M. N.325/88 e della L. 554/1988 dall' 1.1.94, in seguito alla soppressione dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici (A.S.S.T.) ex L. n.58 29.1.92;

2)- la retribuzione percepita, precedentemente l'immissione nei ruoli dell'ente resistente, era comprensiva, quali emolumenti fissi e ricorrenti: a) di compenso annuale di incentivazione o 14^ mensilità; b) di premio industriale mensile, quindi, complessivamente superiore a quella percepita presso la Provincia;

3)- il ricorrente ha inoltrato richieste di rideterminazione economica, con note del 17.1. e 8.11.2006, riscontrate negativamente dal Dirigente del Settore Risorse Umane con note n.ri 12951 del 14.12.2006 e 6686 del

Arturo Vessichelli
Tale è.
Avv. Michele Truppi
M. Truppi
Avv. Maria Teresa Vallefucoco
Maria Teresa Vallefucoco

Gruppo Avvocati

Prot. n. 36

3.1.08



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0030816
Data 28/12/2007

Oggetto RICORSO EX ART. 414 CPC SI
VESSICHELLI ARTURO C/PRC
Firma Settore: [...]

17/2006 “in quanto l'inquadramento delle SS.LL. è avvenuto in applica-
zione del Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 7 agosto 1993 e
il corrispondente inquadramento economico è stato effettuato così come
disciplinato dall' art.7 del medesimo decreto”;

4)- dalla busta paga del ricorrente si evince un accredito mensile di euro
139 (ass. pers. non rec.);

5)- Il ricorrente in data 22.1.2007 ha inoltrato richiesta di tentativo
obbligatorio di conciliazione presso la D.P.L. di Benevento, con esito
negativo.

DIRITTO

La L. N.58 del 29.1.92 recante “*Disposizioni per la riforma del settore
delle telecomunicazioni*” ha previsto l'affidamento in concessione esclusiva
servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, gestito dall'Azienda di Stato
per i Servizi Telefonici ad una società costituita dall' I.R.I.

All'art. 4 della suindicata legge, “*disposizione relativa al personale*”,
al comma 3 si precisa che il personale di cui al comma 2 del presente articolo
può optare per la *permanenza* nel pubblico impiego; “*ad esso si applicano
le procedure per la mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 agosto 1988, n.325, ed alla L. 554/88*”.

Orbene, l'art. 5 del richiamato D.P.C.M. N.325 ha previsto al n.2 che “*Il
dipendente trasferito è collocato nel ruolo dell'amministrazione (...) e
conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento
fatto del trasferimento mediante l'attribuzione “ad personam” della
differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inqua-
dramento (...)*”.

La citata L. 58/92, relativamente all'assegnazione delle sedi al personale che aveva optato per la permanenza nel pubblico impiego, ha previsto, altresì, che con proprio decreto il Ministro della Funzione Pubblica avrebbe individuato i posti vacanti presso le pubbliche amministrazioni.

Infatti, con proprio decreto, pubblicato sulla G.U. del 20.8.93, il Ministro della Funzione Pubblica, richiamato il D.P.C.M. n.325/88, nonché la L. 58/92, ha disciplinato le modalità per la presentazione delle domande ed i posti vacanti destinati al personale della soppressa A.S.S.T., ribadendo all'art. 7 (tralaltro invocato dall'amministrazione resistente nel provvedimento di diniego dell'istanza) che: *"Il corrispondente inquadramento economico avviene con l'attribuzione del nuovo livello retributivo oltre che dalla retribuzione individuale di anzianità (...); va attribuito, a titolo di retribuzione individuale, la eventuale differenza fra trattamento iniziale in godimento e trattamento iniziale del nuovo livello"*.

Al caso di specie, pertanto, va applicata la summenzionata normativa vigente al momento del trasferimento del personale ex A.S.S.T.

Inoltre, è opportuno, altresì, rilevare che in virtù del c.d. divieto di reformatio in peius ex art. 202 del T.U. Imp. Civ. Stato, sia pure nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo cfr. Sent. Adunanza Plenaria dell' 11.12.2006), il ricorrente avrebbe, comunque, diritto a conservare il più favorevole trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento. Tale divieto opera *"a favore del pubblico dipendente titolare di un unico e continuativo rapporto di servizio, sia pure con diverse Amministrazioni (...)"* (Cass. Sez. IV n.4077/02).

Pertanto, ai dipendenti ex ASST transitati nei ruoli dell'INAIL, in seguito

a contenziosi instaurati per il riconoscimento delle suddette differenze
ipendiali, con circolare INAIL prot. 1551 del 14.10.2005, sono state
conosciute le dovute differenze economiche, ritenuta l'opportunità di
evitare ulteriori controversie giudiziarie con soccombenza dell'INAIL (v.
sent. Tribunale di Ragusa - Giudice del Lavoro n.315/06 all., nonché Tribu-
rale Verona sent. 280/2005, Trib. Livorno sent. 304/2004, Trib. Arezzo
sent. 501/2005).

Il ricorrente ha, quindi, diritto alla maggiore somma relativa al premio
industriale percepito, al momento del passaggio nei ruoli della Provincia,
alla misura mensile di euro 46,51, nonché del compenso annuale di incen-
tivazione (14 mensilità), percepito in misura fissa e ricorrente, pari ad euro
243,13 annui.

Detta somma creditoria annuale va riconosciuta e corrisposta al presta-
re dal 18.1.2001, oltre interessi e rivalutazione, stante la richiesta interrut-
ta della prescrizione del 17.1.2006, oltre che per tutto il prosieguo del
rapporto con la Provincia di Benevento.

Viene altresì richiesta la rideterminazione dell'indennità di buonuscita, in
ragione dell'incidenza (per il calcolo dello stesso istituto differito) dei titoli
tributivi di cui trattiamo non considerati dall'amministrazione, aventi i
caratteri della continuità e non eccezionalità, dall'01.01.1994 e via via
istituiti.

P.Q.M.

il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, chiede alla
V. Ill.ma che, previa fissazione dell'udienza di discussione, voglia, in
soddisfazione della domanda attrice, emettere i seguenti provvedimenti di

ustizia:

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'adeguamento dello stipendio, mediante l'attribuzione di un assegno "ad personam" a titolo di premio di esercizio per complessivi 13.078,73 e/o (a far data dal 18.1.2001 al novembre 2007), nonché delle somme maturate nelle more del presente giudizio, eventualmente decurtate delle somme già percepite a tale titolo, e/o di quelle maggiori o minori che risulteranno a seguito di espletanda istruttoria, anche previa nomina di C.T.U., e/o che saranno ritenute eque e congrue dal giudicante, da quella data diversa meglio vista dal giudicante, e per tutto il prosieguo del rapporto con la Provincia di Benevento con cadenza mensile, oltre agli interessi di legge e rivalutazione monetaria dalle rispettive scadenze al 31/12/2007;

2)- dichiarare il diritto del ricorrente alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio anche previa nomina di C.T.U. che si domanda di disporre, a provvedere alla stessa declaratoria con pronuncia generica, con conseguente diritto creditizio, in ragione dell'incidenza (per il calcolo dello stesso istituto differito) dei costi retributivi non considerati dall'amministrazione, aventi i caratteri della continuità e non eccezionalità, dall'01.01.1994 all'emananda sentenza e per il successivo prosieguo del rapporto o con diversa e meglio vista decorrenza o periodo diverso, salvo gravame;

3)- adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare i diritti del ricorrente, anche previa disapplicazione degli atti ritenuti illegittimi;

4)- vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario

l 12,50%, con attribuzione ex art.93 c.p.c., ai sottoscritti avvocati che dichiarano anticipatari.

via istruttoria si chiede di ordinare all'Amministrazione resistente la produzione di tutti i documenti relativi al presente procedimento ed in particolare: quelli relativi al trattamento stipendiale del ricorrente, nonché di versare C.T.U. Per la quantificazione di quanto dovuto.


allega:

- dichiarazione TELECOM emolumenti erogati dall'A.S.S.T.;
- busta paga;
- note del 17/1 ed 8/11/2006;
- note Dirigente Risorse Umane n.ri 12951/2006 e 6686/2006;
- richiesta tentativo di conciliazione;
- art.4 L. 58/92;
- decreto Ministro della Funzione Pubblica pubblicato il 20.8.93;
- circolare INAIL n.1551 del 14.10.2005;
- sentenza Giudice del Lavoro Tribunale di Ragusa.

Avv. Michele Truppi



Avv. Maria Teresa Vallefucio



DEPOSITATO IN DATA 14-11-07

il Cancelliere

Dott.ssa Claudia Chiariotti F.to

Si assegna al Coll.

Benevento, 22 NOV. 2007

UFFICENTE DI SEZIONE

F.to

Il Giudice del Lavoro dott. Dott.ssa Claudia Chiariotti

letto il ricorso che precede, fissa per la rinvio all'udienza del 17-3-08. Manda al ricorrente di depositare ricorso e decreto alle controparti nel termine di ...

Benevento, 27-11-07


GIUDICE DEL LAVORO

F.to

E' copia conforme all'originale

Benevento il 19/12/07

il Cancelliere



Studio Associati
Michele Trippoli - Giacobbe - Vito n. 13 -
Maria Teresa Valle
Piazza Risorgimento
Tel. e Fax 0824.5
email: mtrippoli@studiotrippoli.it

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza degli avv.ti Michele Truppi e Maria Teresa Vallefuoco, nella qualità come in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ove per la carica risiedo ho notificato l'atto che precede a:

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Benevento alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori, ivi consegnandone copia conforme a mani di

a mani dell'impiegata **SFORZA ROSANNA**
incaricata alla ricezione atti t.q.


21 DIC. 2007

Tribunale di Benevento
UFFICIO UNICO ESEC. E NOTIF.
PASQUALE DE MITHELE

M
1
2
3

TRIBUNALE DI BENEVENTO

PROVINCIA DI BENEVENTO
21 DIC 2007



Legale
R. Maria Teresa
F. Vallefuooco

Al Sig. Giudice del Lavoro.

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

PER

De Piano Nicola, nato il 8.4.48, residente in Cesinali (AV) alla Via Prov.le Turci 31, elettivamente domiciliato in Benevento, alla Piazza Risorgimento n.13, presso lo studio degli avv.ti Michele Truppi e Maria Teresa Vallefuooco, dai quali è rappresentato e difeso giusta mandato a margine del presente atto

Avv. Maria Teresa Vallefuooco
Avv. Michele Truppi
Vi conferisco il mandato a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e negli eventuali gradi successivi, compreso il processo esecutivo e eventuali opposizioni all'uopo concedendovi ogni facoltà di legge ivi compresa quella di transigere o conciliare, nominare sostituti, procuratori e avvocati.

Ritengo, sin da ora, per ratato e confermato il vostro operato.
Eleggo domicilio presso il vostro studio in Benevento alla Piazza Risorgimento n. 13.

De Piano M. Col

CONTRO

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del Presidente rappresentante legale p.t., domiciliato per la carica in Benevento alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori.

PREMESSO IN FATTO

1)- Il ricorrente è dipendente della Provincia di Benevento, già transitato nei ruoli dell'ente mediante le procedure di mobilità previste dal D.P.C.M. N.325/88 e della L. 554/1988 dall' 1.1.94, in seguito alla soppressione dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici (A.S.S.T.) ex L. n.58 29.1.92;

2)- la retribuzione percepita, precedentemente l'immissione nei ruoli dell'ente resistente, era comprensiva, quali emolumenti fissi e ricorrenti: a) di compenso annuale di incentivazione o 14^ mensilità; b) di premio industriale mensile, quindi, complessivamente superiore a quella percepita presso la Provincia;

Tale è.
Avv. Michele Truppi

3)- il ricorrente ha inoltrato richieste di rideterminazione economica, con note del 17.1. e 8.11.2006, riscontrate negativamente dal Dirigente del Settore Risorse Umane con note n.ri 12951 del 14.12.2006 e 6686 del

Avv. Maria Teresa Vallefuooco

3.7.2006 “in quanto l'inquadramento delle SS.LL. è avvenuto in applicazione del Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 7 agosto 1993 e il corrispondente inquadramento economico è stato effettuato così come disciplinato dall'art. 7 del medesimo decreto”;

4)- dalla busta paga del ricorrente si evince un accredito mensile di euro

16,139 (ass. pers. non rec.);

5)- il ricorrente in data 22.1.2007 ha inoltrato richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione presso la D.P.L. di Benevento, con esito negativo.

DIRITTO

La L. N.58 del 29.1.92 recante “Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni” ha previsto l'affidamento in concessione esclusiva i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, gestito dall'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici ad una società costituita dall' I.R.I.

All'art. 4 della suindicata legge, “disposizione relativa al personale”, comma 3 si precisa che il personale di cui al comma 2 del presente articolo può optare per la permanenza nel pubblico impiego; “ad esso si applicano le procedure per la mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n.325, ed alla L. 554/88”.

Orbene, l'art. 5 del richiamato D.P.C.M. N.325 ha previsto al n.2 che “Il dipendente trasferito è collocato nel ruolo dell'amministrazione (...) e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante l'attribuzione “ad personam” della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento (...)””.

La citata L. 58/92, relativamente all'assegnazione delle sedi al personale

che aveva optato per la permanenza nel pubblico impiego, ha previsto, altresì, che con proprio decreto il Ministro della Funzione Pubblica avrebbe individuato i posti vacanti presso le pubbliche amministrazioni.

Infatti, con proprio decreto, pubblicato sulla G.U. del 20.8.93, il Ministro della Funzione Pubblica, richiamato il D.P.C.M. n.325/88, nonché la L. n. 302/92, ha disciplinato le modalità per la presentazione delle domande ed i posti vacanti destinati al personale della soppressa A.S.S.T., ribadendo l'art. 7 (tralaltro invocato dall'amministrazione resistente nel provvedimento di diniego dell'istanza) che: *"Il corrispondente inquadramento economico avviene con l'attribuzione del nuovo livello retributivo oltre che alla retribuzione individuale di anzianità (...); va attribuito, a titolo di retribuzione individuale, la eventuale differenza fra trattamento iniziale in godimento e trattamento iniziale del nuovo livello"*.

Al caso di specie, pertanto, va applicata la summenzionata normativa vigente al momento del trasferimento del personale ex A.S.S.T.

Inoltre, è opportuno, altresì, rilevare che in virtù del c.d. divieto di reformatio in peius ex art. 202 del T.U. Imp. Civ. Stato, sia pure nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo cfr. Sent. n. 1112/2006), il ricorrente avrebbe, comunque, diritto a conservare il più favorevole trattamento economico in godimento al momento del trasferimento. Tale divieto opera *"a favore del pubblico dipendente titolare di un unico e continuativo rapporto di servizio, sia pure con diverse Amministrazioni (...)"* (Cass. Sez. IV n.4077/02).

Tralaltro, ai dipendenti ex ASST transitati nei ruoli dell'INAIL, in seguito a ricorsi instaurati per il riconoscimento delle suddette differenze

pendiali, con circolare INAIL prot. 1551 del 14.10.2005, sono state riconosciute le dovute differenze economiche, ritenuta l'opportunità di evitare ulteriori controversie giudiziarie con soccombenza dell'INAIL (v. sent. Tribunale di Ragusa - Giudice del Lavoro n.315/06 all., nonché Tribunale Verona sent. 280/2005, Trib. Livorno sent. 304/2004, Trib. Arezzo sent. 501/2005).

Il ricorrente ha, quindi, diritto alla maggiore somma relativa al premio industriale percepito, al momento del passaggio nei ruoli della Provincia, la misura mensile di euro 71,68, nonché del compenso annuale di incidenza (14 mensilità), percepito in misura fissa e ricorrente, pari ad euro 97,77 annui.

Detta somma creditoria annuale va riconosciuta e corrisposta al prestatore dal 18.1.2001, oltre interessi e rivalutazione, stante la richiesta interrotta della prescrizione del 17.1.2006, oltre che per tutto il prosieguo del rapporto con la Provincia di Benevento.

Viene altresì richiesta la rideterminazione dell'indennità di buonuscita, in ragione dell'incidenza (per il calcolo dello stesso istituto differito) dei titoli contributivi di cui trattiamo non considerati dall'amministrazione, aventi i caratteri della continuità e non eccezionalità, dall'01.01.1994 e via via maturati.

P.Q.M.

Il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, chiede alla Ill.ma che, previa fissazione dell'udienza di discussione, voglia, in adempimento della domanda attrice, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:

1)- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'adeguamento dello stipendio, mediante l'attribuzione di un assegno "ad personam" a titolo di compenso annuale di incentivazione e premio di esercizio per complessivi euro 18.540,00 (a far data dal 18.1.2001 al novembre 2007), eventualmente detratta delle somme già percepite a tale titolo, nonché delle somme dovute durante nelle more del presente giudizio, e/o di quelle maggiori o minori che risulteranno a seguito di espletanda istruttoria, anche previa nomina di C.T.U., e/o che saranno ritenute eque e congrue dal giudice, e/o da quella diversa meglio vista dal giudice, e per tutto il prosieguo del rapporto con la Provincia di Benevento con cadenza mensile, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalle rispettive scadenze al soddisfo;

2)- dichiarare il diritto del ricorrente alla rideterminazione dell'indennità riconosciuta nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio anche previa nomina di C.T.U. che si domanda di disporre, a provvedere alla sentenza declaratoria con pronuncia generica, con conseguente diritto creditizio in ragione dell'incidenza (per il calcolo dello stesso istituto differito) dei contributi retributivi non considerati dall'amministrazione, aventi i caratteri della generalità e non eccezionalità, dall'01.01.1994 all'emananda sentenza e per tutto il successivo prosieguo del rapporto o con diversa e meglio vista decorrenza a periodo diverso, salvo gravame;

3)- adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare i diritti del ricorrente, e previa disapplicazione degli atti ritenuti illegittimi;

4)- vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario del 2,50%, con attribuzione ex art.93 c.p.c., ai sottoscritti avvocati che se dichiarano anticipatari.


In via istruttoria si chiede di ordinare all'Amministrazione resistente esibizione di tutti i documenti relativi al presente procedimento ed in particolare quelli relativi al trattamento stipendiale del ricorrente, nonché di nominare C.T.U. Per la quantificazione di quanto dovuto.

Si allega:

- 1)- dichiarazione TELECOM emolumenti erogati dall'A.S.S.T.;
- 2) - busta paga;
- 3)- note del 17/1 ed 8/11/2006;
- 4)- note Dirigente Risorse Umane n.ri 12951/2006 e 6686/2006;
- 5)- richiesta tentativo di conciliazione;
- 6)- art. 4 L. 58/92;
- 7)- decreto Ministro della Funzione Pubblica pubblicato il 20.8.93;
- 8)- circolare INAIL n.1551 del 14.10.2005;
- 9)- sentenza Giudice del Lavoro Tribunale di Ragusa.

Avv. Michele Truppi

Avv. Maria Teresa Vallefucio



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 16-11-07

Il Cancelliere



Si assegna al Coll. Dott.ssa Claudia Chiariotti

Benevento, 22 NOV. 2007

IL PRESIDENTE DI SEZIONE



Il Giudice del Lavoro dott. Dott.ssa Claudia Chiariotti

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza del 17-3-08. Manda al ricorrente di notificare ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza degli avv.ti Michele Truppi e Maria Teresa Vallefuoco, nella qualità come in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ove per la carica risiedo ho notificato l'atto che precede a:

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Benevento alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori, ivi consegnandone copia conforme a mani di

a mani dell'impiegata **SPORZA ROSANNA**
incaricata alla ricezione atti lq.

21 DIC. 2007

Tribunale di Benevento
UFFICIALE GIUDIZIARIO B/3
PASQUALE DE MICHELE

TRIBUNALE DI BENEVENTO



Al Sig. Giudice del Lavoro.

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

PER

Sangiuolo Cosimo, nato il 15.11.63, residente in San Leucio del Sannio alla Via Saucio n.78, elettivamente domiciliato in Benevento, alla Piazza Risorgimento n.13, presso lo studio degli avv.ti Michele Truppi e Maria Teresa Vallefucio, dai quali è rappresentato e difeso giusta mandato a margine del presente atto

Avv. Michele Truppi
Avv. Maria Teresa Vallefucio
Vi conferisco il mandato rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e nei eventuali gradi successivi compreso il processo esecutivo ed eventuali opposizioni, all'uopo concedendovi ogni facoltà di legittimi compresa quella di transigere o conciliare, nominare sostituti, procuratori e avvocati.
Ritengo, sin da ora, per ratificato e confermato il vostro operato.

CONTRO

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del Presidente rappresentante legale p.t., domiciliato per la carica in Benevento alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori.

PREMESSO IN FATTO

Eleggo domicilio presso vostro studio in Benevento alla Piazza Risorgimento 13.

Sangiulo Cosimo

1)- Il ricorrente è dipendente della Provincia di Benevento, già transitato nei ruoli dell'ente mediante le procedure di mobilità previste dal D.P.C.M. N.325/88 e della L. 554/1988 dall' 1.1.94, in seguito alla soppressione dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici (A.S.S.T.) ex L. n.58 29.1.92;

Tale è.
Avv. Michele Truppi

M. Truppi

2)- la retribuzione percepita, precedentemente l'immissione nei ruoli dell'ente resistente, era comprensiva, quali emolumenti fissi e ricorrenti: a) di compenso annuale di incentivazione o 14[^] mensilità; b) di premio industriale mensile, quindi, complessivamente superiore a quella percepita presso la Provincia;

Avv. Maria Teresa Vallefucio

Maria Teresa Vallefucio

3)- il ricorrente ha inoltrato richieste di rideterminazione economica, con note del 17.1. e 8.11.2006, riscontrate negativamente dal Dirigente del Settore Risorse Umane con note n.ri 12951 del 14.12.2006 e 6686 del

3.7.2006 "in quanto l'inquadramento delle SS.LL. è avvenuto in applicazione del Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 7 agosto 1993 e il corrispondente inquadramento economico è stato effettuato così come disciplinato dall'art. 7 del medesimo decreto";

4)- dalla busta paga del ricorrente si evince un accredito mensile di euro 16,140 (ass. pers. non rec.);

5-) il ricorrente in data 22.1.2007 ha inoltrato richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione presso la D.P.L. di Benevento, con esito negativo.

DIRITTO

La L. N.58 del 29.1.92 recante "Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni" ha previsto l'affidamento in concessione esclusiva i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, gestito dall'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici ad una società costituita dall'I.R.I.

All'art. 4 della suindicata legge, "disposizione relativa al personale", comma 3 si precisa che il personale di cui al comma 2 del presente articolo può optare per la permanenza nel pubblico impiego; "ad esso si applicano le procedure per la mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n.325, ed alla L. 554/88".

Orbene, l'art. 5 del richiamato D.P.C.M. N.325 ha previsto al n.2 che "Il dipendente trasferito è collocato nel ruolo dell'amministrazione (...) e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante l'attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento (...)".

La citata L. 58/92, relativamente all'assegnazione delle sedi al personale

che aveva optato per la permanenza nel pubblico impiego, ha previsto, altresì, che con proprio decreto il Ministro della Funzione Pubblica avrebbe individuato i posti vacanti presso le pubbliche amministrazioni.

Infatti, con proprio decreto, pubblicato sulla G.U. del 20.8.93, il Ministro della Funzione Pubblica, richiamato il D.P.C.M. n.325/88, nonché la L. 58/92, ha disciplinato le modalità per la presentazione delle domande ed i posti vacanti destinati al personale della soppressa A.S.S.T., ribadendo all'art. 7 (tralaltro invocato dall'amministrazione resistente nel provvedimento di diniego dell'istanza) che: *"Il corrispondente inquadramento economico avviene con l'attribuzione del nuovo livello retributivo oltre che dalla retribuzione individuale di anzianità (...); va attribuito, a titolo di retribuzione individuale, la eventuale differenza fra trattamento iniziale in godimento e trattamento iniziale del nuovo livello"*.

Al caso di specie, pertanto, va applicata la summenzionata normativa vigente al momento del trasferimento del personale ex A.S.S.T.

Inoltre, è opportuno, altresì, rilevare che in virtù del c.d. divieto di reformatio in peius ex art.202 del T.U. Imp. Civ. Stato, sia pure nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo cfr. Sent. Adunanza Plenaria dell' 11.12.2006), il ricorrente avrebbe, comunque, diritto a conservare il più favorevole trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento. Tale divieto opera *"a favore del pubblico dipendente titolare di un unico e continuativo rapporto di servizio, sia pure con diverse Amministrazioni (...)"* (Cass. Sez. IV n.4077/02).

Peraltro, ai dipendenti ex ASST transitati nei ruoli dell'INAIL, in seguito a contenziosi instaurati per il riconoscimento delle suddette differenze

pendiali, con circolare INAIL prot. 1551 del 14.10.2005, sono state conosciute le dovute differenze economiche, ritenuta l'opportunità di evitare ulteriori controversie giudiziarie con soccombenza dell'INAIL (v. sent. Tribunale di Ragusa - Giudice del Lavoro n.315/06 all., nonché Tribunale Verona sent. 280/2005, Trib. Livorno sent. 304/2004, Trib. Arezzo sent. 501/2005).

Il ricorrente ha, quindi, diritto alla maggiore somma relativa al premio industriale percepito, al momento del passaggio nei ruoli della Provincia, alla misura mensile di euro 22,29, nonché del compenso annuale di incen-
vazione (14 mensilità), percepito in misura fissa e ricorrente, pari ad euro 28,27 annui.

Detta somma creditoria annuale va riconosciuta e corrisposta al prestatore dal 18.1.2001, oltre interessi e rivalutazione, stante la richiesta interruptiva della prescrizione del 17.1.2006, oltre che per tutto il prosieguo del rapporto con la Provincia di Benevento.

Viene altresì richiesta la rideterminazione dell'indennità di buonuscita, in ragione dell'incidenza (per il calcolo dello stesso istituto differito) dei titoli tributivi di cui trattiamo non considerati dall'amministrazione, aventi i caratteri della continuità e non eccezionalità, dall'01.01.1994 e via via maturati.

P.Q.M.

il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, chiede alla V. Ill.ma che, previa fissazione dell'udienza di discussione, voglia, in cognimento della domanda attrice, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:

1)- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'adeguamento dello stipendio, mediante l'attribuzione di un assegno "ad personam" a titolo di compenso annuale di incentivazione e premio di esercizio per complessivi euro 4.294,78 (a far data dal 18.1.2001 al novembre 2007), nonché per le somme maturate nelle more del presente giudizio, eventualmente decurtata delle somme già percepite a tale titolo, e/o di quelle maggiori o minori che sulteranno a seguito di espletanda istruttoria, anche previa nomina di C.T.U., e/o che saranno ritenute eque e congrue dal giudicante, e/o da quella data diversa meglio vista dal giudicante, e per tutto il prosieguo del rapporto con la Provincia di Benevento con cadenza mensile, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalle rispettive scadenze al soddisfo per le somme maturate;

2)- dichiarare il diritto del ricorrente alla rideterminazione dell'indennità buonuscita nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio anche previa nomina di C.T.U. che si domanda di disporre, a provvedere alla stessa declaratoria con pronuncia generica, con conseguente diritto creditizio, in ragione dell'incidenza (per il calcolo dello stesso istituto differito) dei poli retributivi non considerati dall'amministrazione, aventi i caratteri della continuità e non eccezionalità, dall'01.01.1994 all'emananda sentenza e per successivo prosieguo del rapporto o con diversa e meglio vista decorrenza periodo diverso, salvo gravame;

3)- adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare i diritti del ricorrente, anche previa disapplicazione degli atti ritenuti illegittimi;

4)- vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario del 12,50%, con attribuzione ex art.93 c.p.c., ai sottoscritti avvocati che

se ne dichiarano anticipatari.

In via istruttoria si chiede di ordinare all'Amministrazione resistente esibizione di tutti i documenti relativi al presente procedimento ed in particolare quelli relativi al trattamento stipendiale del ricorrente, nonché di nominare C.T.U. Per la quantificazione di quanto dovuto.


Si allega:

- 1)- dichiarazione TELECOM emolumenti erogati dall'A.S.S.T.;
- 2)- busta paga;
- 3)- note del 17/1 ed 8/11/2006;
- 4)- note Dirigente Risorse Umane n.ri 12951/2006 e 6686/2006;
- 5)- richiesta tentativo di conciliazione;
- 6)- art. 4 L. 58/92;
- 7)- decreto Ministro della Funzione Pubblica pubblicato il 20.8.93;
- 8)- circolare INAIL n.1551 del 14.10.2005;
- 9)- sentenza Giudice del Lavoro Tribunale di Ragusa.

Avv. Michele Truppi



Avv. Maria Teresa Vallefucio



DEPOSITATO IN DATA 14-11-07

Il Cancelliere
F. b

Si assegna al Coll. Dott.ssa Claudia Chiariotti

Benevento, 22 NOV. 2007

UFFICIO DI SEZIONE

F. b

Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti
letto il ricorso che precede per la discussione l'udienza
del 17-3-08. Manda al ricorrente di notificare
ricorso e decreto alla controparte.


Benevento, 27-11-07

UFFICIO DI SEZIONE

F. b

E' copia conforme all'originale

Benevento il 19.12.07 Il Cancelliere



Studio Associato
Michele Truppo
Maria Teresa Valletuoco
Piazza Risorgimento
Tel. e Fax 0824
email: studiob

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza degli avv.ti Michele Truppi e Maria Teresa Vallefuoco, nella qualità come in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ove per la carica risiedo ho notificato l'atto che precede a:

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Benevento alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori, ivi consegnandone copia conforme a mani di

a mani dell'impiegata **SFORZA ROSANNA**
incaricata alla ricezione atti Eq.

21 DIC. 2007

Tribunale di Benevento
UFFICIALE GIUDIZIARIO B/3
PASQUALE DE NICHELE